

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4049

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTIGLIONE, LUPI, BINETTI, CALABRÒ, PAGANO**

Istituzione di percorsi didattici e programmi di educazione all'affettività, all'integrazione e al rispetto delle differenze nelle scuole di ogni ordine e grado

*Presentata il 22 settembre 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI ! La presente proposta di legge vuole rafforzare l'educazione all'affettività e contemporaneamente combattere i fenomeni di discriminazione e violenza che sono il risultato di un rapporto sbagliato e violento con se stessi, di una identità immatura e incerta che teme e odia quanto vede diverso da sé.

In modo particolare la proposta di legge riguarda l'educazione al rispetto del diverso (per razza, per religione, per orientamento sessuale) e l'acquisizione dei principi di tolleranza e convivenza, che permeano l'intera costruzione europea e anzi, ne sono addirittura il fondamento.

In tale quadro la proposta prevede l'acquisizione degli archetipi (che potremmo definire: i modelli culturali fondanti) che hanno consentito la costruzione dell'Europa, così come noi oggi la vediamo.

Un ulteriore aspetto della proposta riguarda l'educazione all'affettività sessuale connessa con l'acquisizione dei modelli della genitorialità responsabile, come elaborati nel corso dei secoli dalla nostra cultura.

Da ultimo, tra gli obiettivi della proposta, troviamo l'individuazione e la critica degli stereotipi culturali e politici che sono di ostacolo al rispetto delle differenze e delle specificità religiose, politiche culturali e sessuali, impedendo la formazione del cittadino europeo.

*Della confusione tra archetipi e stereotipi.*

Negli ultimi decenni, in modo particolare a partire dall'opera di F. Foucault (Storia della Sessualità, 1976/1984) e di Deleuze/Guattari (L'Anti Edipo) si è affermata una tendenza decostruzionista che

vede il processo di formazione della persona in generale e l'acquisizione dei ruoli sessuali in particolare sotto l'angolo visuale delle relazioni di potere. Secondo la tendenza decostruzionista le relazioni di potere costruirebbero stereotipi che comprimerebbero la spontaneità creativa dell'istinto. La demolizione degli stereotipi libererebbe il desiderio represso e aprirebbe il cammino alla ricerca della felicità da parte dell'individuo. A questa teorizzazione si sono rifatte in gran parte le teorie del *gender* affermando il carattere irriducibilmente polimorfo del desiderio sessuale e criticando come stereotipi i ruoli sessuali tradizionali.

La ricerca successiva e più matura (P. Donati/M. Archer *The relational subject*, 2015) mantiene l'idea che i ruoli sociali in genere e quelli sessuali in particolare non siano un dato meramente naturale ma chiarisce che il soggetto si forma in una relazione. Attraverso la relazione passa un sapere culturale sperimentato come buono, efficiente e utile a favorire un adattamento positivo all'ambiente e quindi la fioritura della personalità. I genitori, in particolare, con la loro proposta educativa, mettono in movimento il processo educativo, cioè il processo di formazione della personalità. Fuori della relazione il desiderio diventa autodistruttivo perché non riesce a interagire con l'ambiente in modo tale da garantire la propria soddisfazione reale (non allucinatoria) e l'auto conservazione dell'individuo.

Nel caso particolare dei ruoli sessuali, incanalare il desiderio secondo i modelli culturalmente consolidati della virilità e della femminilità che convergono nell'amore coniugale, nella generazione e nell'educazione dei figli, nella costruzione della famiglia ha un elevato valore sociale perché assicura la riproduzione della società e l'alleanza fra le generazioni. Questo è il modello riconosciuto come valore meritevole di particolare protezione dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Questo modello si comunica per osmosi e imitazione all'interno della famiglia e costituisce parte integrante della proposta dei genitori ai figli. È evidente che un

intervento scolastico in contrasto con il modello proposto dalle famiglie genererebbe nel bambino solo confusione e angoscia.

Naturalmente la famiglia tradizionale ha il diritto di proporre il suo modello ma non quello di imporlo. Se il giovane decide per sé un differente modello, la sua libertà deve essere rispettata.

È opportuno quindi distinguere fra archetipi e stereotipi, riconoscere e insegnare i primi e contestare i secondi. Quello della famiglia è un archetipo. Gli archetipi possono dare vita a un numero infinito di varianti, adattandosi e particolarizzandosi in differenti contesti storici. Queste varianti possono a loro volta irrigidirsi e sclerotizzarsi, dando vita a stereotipi. È finalità della presente proposta di legge aiutare a demolire stereotipi dannosi (quelli che non rispettano la libertà della donna, la libera espressione della diversità sessuale, la parità fra i coniugi, o la libertà dei giovani o che incitano alla violenza contro chi faccia scelte diverse) rispettando contemporaneamente gli archetipi fondamentali, favorendone la trasmissione e insieme l'adattamento a una realtà in continuo cambiamento.

È necessario che la legge chiarisca questo, perché si sta verificando, in base a una errata interpretazione della Convenzione di Istanbul, dei documenti approvati a Lisbona nel marzo 2000, dei diritti assicurati dai Trattati fondanti dell'Unione, un'aggressione all'archetipo della famiglia, definito come stereotipo, aggressione che si sostanzia tramite un'imposizione arbitraria di modelli diversi, derivati dalla decostruzione/decomposizione degli archetipi fondamentali.

Esiste il rischio di utilizzare erroneamente le norme per contrastare la violenza di genere: non insegnando il rispetto del diverso, ma femminilizzando i maschi e mascolinizzando le femmine, ritenendo che in questo modo la violenza di genere venga meno. In questo modo si rischia solo di accrescere la confusione e l'angoscia dei bambini e delle bambine che devono confrontarsi con le pulsioni del corpo per

assumerle in modo maturo nella loro personalità cosciente.

Con il voto unanime del giugno 2013, il Parlamento italiano, ha ratificato in via definitiva la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Non si sarebbe potuto prevedere un esito diverso: nessuna parte né politica, né culturale potrebbe permettersi di contestare principi quali « adottare le misure necessarie per promuovere i cambiamenti di comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e pratiche basati sull'idea dell'inferiorità della donna » o « adottare le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, soprattutto uomini e ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza » (articolo 12). E nemmeno si può contestare la disposizione in cui si prevede di intraprendere « le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere », ma a condizione che con l'espressione « i ruoli di genere non stereotipati » si intenda « contestare l'idea che la donna sia inferiore » o che « il diverso sia perverso » e non contestare gli archetipi o educare i minori a una sessualità indistinta.

Non a caso il Governo italiano ha depositato presso il Consiglio d'Europa una nota verbale con la quale ha dichiarato che « applicherà la Convenzione nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali ». E i contenuti di questa dichiarazione sono stati trasfusi nell'ordine del giorno 9/118-A/3 accolto dal Governo alla Camera dei deputati nella seduta dei 28 maggio 2013, in sede ratifica della Convenzione di Istanbul.

Giova ricordare che il 18 dicembre 2000 è stata approvata, a Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01, meglio nota come « Carta

di Nizza ») in cui si sancisce il diritto al rispetto della vita familiare e privata (articolo 7), il diritto di contrarre matrimonio e fondare una famiglia (articolo 9), i diritti del bambino (articolo 24), il diritto dei genitori di educare i figli secondo i propri convincimenti religiosi (articolo 14), mentre all'articolo 33 si garantisce la protezione delle famiglie sul piano giuridico, economico e sociale. L'articolo 21 prevede il divieto di discriminazioni anche in riferimento alle scelte sessuali della persona, che nessuno pensa di contestare ma a condizione che non si pretenda che tendenze sessuali indistinte e magmatiche siano imposte tramite l'insegnamento scolastico. Per questi motivi la presente proposta di legge, all'articolo 4, relativo all'aggiornamento dei docenti, prevede la soppressione della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che è il perno centrale di questo malinteso. Quella lettera infatti prevede: « l'aumento delle competenze (del corpo docente) relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere », che è stata usata talvolta come grimaldello per una non meditata diffusione di alcune « teorie del *gender* » nel corpo insegnante (e di conseguenza nelle scuole) che tendono ad annullare il significato culturale della differenza sessuale ed a decostruire non solo stereotipi discriminanti e violenti ma anche gli archetipi fondamentali della mascolinità e della femminilità elaborati dalla nostra cultura e recepiti dalla Carta costituzionale. Questo malinteso viene superato dalla presente proposta, che ne ripropone gli aspetti positivi: tutela degli archetipi, individuazione e critica degli stereotipi.

*L'integrazione dell'educazione alla affettività, all'integrazione ed al rispetto delle differenze nell'ambito della materia extracurricolare « Cittadinanza e Costituzione ».*

Con l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 si è previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la materia pre-

cedentemente conosciuta come « educazione civica » cambiasse la propria denominazione in « Cittadinanza e Costituzione », nel quadro di « una rinnovata presa di coscienza del compito centrale della scuola di formare cittadini informati, consapevoli e responsabili per la società di domani ».

Successivamente, il 20 gennaio 2015, le competenze di questo indirizzo didattico sono state ulteriormente ampliate tramite un Accordo di programma relativo a un partenariato tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione europea e il Parlamento europeo, finalizzato allo sviluppo e all'attuazione della dimensione europea dell'insegnamento di « Cittadinanza e Costituzione » nelle scuole di ogni ordine e grado entro il 2020.

L'obiettivo di quel progetto è stato quello di proporre indicazioni e linee guida per la dimensione europea della cittadinanza. Il MIUR si è impegnato a promuovere la cittadinanza europea tra i giovani come fondamento della coesistenza sociale basata sui valori della Costituzione italiana, sulla solidarietà, la partecipazione responsabile, l'integrazione e la cooperazione.

Con queste premesse, in linea con le norme e i progetti già approvati, la presente proposta integra gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e della Carta di Nizza, nell'ambito della materia curricolare « Cittadinanza e Costituzione » che diviene « Cittadinanza, Costituzione e Integrazione » i cui contenuti educativi, oltre alla conoscenza della Costituzione italiana e dei principi che regolano l'Unione europea sono:

il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascun individuo;

l'esercizio paritario dei diritti e dei doveri tra uomini e donne;

il rispetto delle scelte sessuali della persona;

l'esercizio della tolleranza e della coabitazione tra culture e orientamenti politici e religiosi diversi;

l'apprendimento degli archetipi fondamentali della femminilità e della mascolinità, dell'amore coniugale, nonché della maternità e della paternità responsabili, elaborati nei corso dei secoli dalla nostra cultura;

l'individuazione e l'apprendimento degli archetipi politici, sociali e culturali, nonché delle radici comuni dei cittadini europei;

l'individuazione e la critica degli stereotipi culturali e politici che sono di ostacolo al rispetto delle differenze e delle specificità religiose, politiche culturali e sessuali, impedendo la formazione del cittadino europeo e l'esercizio dei diritti e dei doveri riconosciuti.

Le proposte didattiche devono essere approvate previa consultazione delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nell'ambito scolastico e l'apporto propositivo delle associazioni dei genitori, nel rispetto delle Convenzioni sul diritto dei genitori ad educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche.

Le famiglie, che sono titolari primarie del diritto di educare rispetto alle quali la scuola ha una funzione secondaria e sussidiaria, hanno diritto di negare l'assenso alla lettura di testi o la partecipazione dei figli minorenni a talune delle attività per motivi di ordine religioso, filosofico e morale, senza che questo comporti effetti sulla valutazione scolastica complessiva.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Introduzione dell'educazione all'integrazione e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche).*

1. In applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nonché delle disposizioni dell'Unione europea contro la violenza di genere, in materia di parità di diritti tra uomo e donna e di tutela della famiglia, è introdotto nei programmi scolastici del sistema di istruzione nazionale l'insegnamento all'affettività, all'integrazione culturale e al rispetto delle differenze sessuali, culturali, politiche e religiose.

### ART. 2.

*(Modifica alla denominazione e ai contenuti della materia curricolare « Cittadinanza e Costituzione »).*

1. Tenuto conto di quanto stabilito nell'Accordo di programma sull'educazione civica europea, sottoscritto a Roma il 20 gennaio 2015 tra il Governo Italiano e la rappresentanza della Commissione e del Parlamento europeo, l'insegnamento di cui all'articolo 1 è inserito nell'ambito della materia curricolare « Cittadinanza e Costituzione » di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che viene conseguentemente integrato con gli indirizzi previsti dal comma 2.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, i piani dell'offerta formativa (POF), di cui al comma 12 dell'articolo 1

della legge 13 luglio 2015, n. 107, delle scuole di ogni ordine e grado, prevedono l'introduzione nell'orario scolastico di percorsi d'apprendimento volti a favorire:

a) il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascun individuo;

b) l'esercizio paritario dei diritti e dei doveri tra uomini e donne;

c) il rispetto delle scelte sessuali della persona;

d) l'esercizio della tolleranza e della coabitazione tra culture e orientamenti politici e religiosi diversi;

e) l'apprendimento degli archetipi fondamentali della femminilità e della mascolinità, dell'amore coniugale, nonché della maternità e della paternità responsabili, elaborati nel corso dei secoli dalla nostra cultura;

f) l'individuazione e l'apprendimento degli archetipi politici, sociali e culturali, nonché delle radici comuni dei cittadini europei;

g) l'individuazione e la critica degli stereotipi culturali e politici che sono di ostacolo al rispetto delle differenze e delle specificità religiose, politiche culturali e sessuali, impedendo la formazione del cittadino europeo e l'esercizio dei diritti e dei doveri di cui alle lettere precedenti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la materia « Cittadinanza e Costituzione » di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, assume la denominazione di « Cittadinanza, Costituzione e Integrazione » ed è inserita tra le materie scolastiche extracurricolari. Dal relativo ambito sono escluse: l'educazione stradale, l'educazione sanitaria e l'educazione alimentare. L'educazione ambientale è integrata con la materia extracurricolare « Cittadinanza, Costituzione e Integrazione » e assume la denominazione di « Educazione al rispetto per l'ambiente ».

## ART. 3.

*(Modalità di attuazione dei percorsi di apprendimento).*

1. In sede di redazione dei percorsi di apprendimento di cui al comma 2 dell'articolo 2 si applicano:

a) il comma 5 dell'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di preventiva consultazione delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nell'ambito scolastico e l'apporto propositivo delle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti;

b) il comma 16 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di attuazione dei principi di pari opportunità nelle scuole di ogni ordine e grado, l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

2. Le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono svolte nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) articolo 2 del Protocollo addizionale, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, in materia di diritto dei genitori di provvedere all'educazione secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche;

b) articolo 14 della Convenzione dei diritti del bambino, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, in materia di diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e di diritto/dovere dei genitori di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto;

c) articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, in materia di obbligo della scuola a perseguire il fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana nel rispetto dei ritmi dell'età evo-

lutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori.

3. I contenuti e le modalità delle tematiche devono essere adeguati all'età degli studenti e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale. Le proposte formative e in particolare i libri di testo devono essere validati sotto il profilo storico, filosofico e ove occorra, scientifico.

4. Gli istituti hanno l'obbligo di informare dettagliatamente e preventivamente le famiglie sui contenuti delle pubblicazioni e dei libri adottati, sulla natura dei laboratori, delle attività e delle rappresentazioni che si intendono svolgere o a cui si intende assistere e sulla qualificazione dei soggetti esterni al modo scolastico che, in qualità di esperti, si intendono audire.

5. Le famiglie hanno diritto di negare l'assenso alla lettura di testi o la partecipazione dei figli minorenni alle attività di cui al comma 4 per motivi di ordine religioso, filosofico e morale. Lo stesso diritto hanno gli studenti maggiorenni.

#### ART. 4.

*(Orari ed aggiornamento dei docenti).*

1. All'insegnamento della materia « Cittadinanza, Costituzione e Integrazione » sono dedicate sino ad un massimo di 3 ore settimanali, anche aggiuntive rispetto agli attuali orari scolastici.

2. Nell'ambito delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, indica i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti.

3. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2013,



n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è abrogata.

4. Per la formazione dei docenti, le università, nel predisporre i corsi di laurea per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e le scuole di specializzazione, per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, tengono conto delle finalità della presente legge.

ART. 5.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

